

REGOLAMENTO (CE) N. 1157/2000 DELLA COMMISSIONE

del 30 maggio 2000

che stabilisce l'importo dell'aiuto compensativo per le banane prodotte e commercializzate nella Comunità nel corso del 1999, il termine per il pagamento del saldo dell'aiuto e l'importo unitario degli anticipi per il 2000

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 6, e l'articolo 14,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 1858/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1467/1999 ⁽⁴⁾, ha stabilito le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 in ordine al regime di aiuti compensativi per perdite di proventi della commercializzazione nel settore delle banane.
- (2) In applicazione dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 404/93, l'aiuto compensativo è calcolato in base alla differenza tra il reddito forfettario di riferimento e il reddito medio alla produzione per le banane prodotte e commercializzate nella Comunità durante un determinato anno. Un aiuto integrativo è concesso a favore di una o più regioni produttrici ogniqualvolta il reddito medio alla produzione risulti significativamente inferiore al reddito medio comunitario.
- (3) Ai fini del calcolo dell'aiuto a decorrere dal 1999, l'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1858/93 ha fissato il reddito forfettario di riferimento a 64,03 EUR/100 kg (peso netto) di banane verdi in fase di uscita dal capannone di condizionamento.
- (4) Nel corso del 1999 il reddito medio alla produzione, determinato sulla base della media, da un lato, dei prezzi delle banane commercializzate al di fuori delle regioni di produzione nella fase «primo porto di sbarco-merce non scaricata» e, dall'altro, dei prezzi di vendita sui mercati locali per le banane commercializzate nelle regioni di produzione, tenuto conto degli elementi forfettari di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1858/93, è inferiore al reddito forfettario di riferimento applicabile per il 1999. Occorre pertanto fissare l'importo dell'aiuto compensativo per il 1999.
- (5) Il livello di aiuto per il 1999 è relativamente elevato ed è difficile prevedere sin d'ora l'andamento dei prezzi per tutta la campagna di commercializzazione 2000. Non è pertanto opportuno, dal punto di vista economico, fissare l'importo unitario di ciascun anticipo ad un livello relativamente elevato che potrebbe, peraltro, risul-

tare eccessivo al momento della fissazione dell'importo dell'aiuto per l'anno in questione. È quindi opportuno fissare il livello degli anticipi al 60 % dell'importo dell'aiuto concesso per il 1999.

- (6) Nel corso del 1999 il reddito medio annuo alla produzione ottenuto dalla commercializzazione di banane prodotte in Portogallo, Martinica e Guadalupa è risultato significativamente inferiore alla media comunitaria. Occorre pertanto concedere un aiuto integrativo nelle regioni di produzione del Portogallo, della Martinica e della Guadalupa, in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 404/93, conformemente agli orientamenti seguiti negli scorsi anni. Per quanto riguarda le regioni del Portogallo, in particolare di Madeira, i dati relativi al 1999, che indicano condizioni di produzione e di commercializzazione molto difficili, inducono a fissare un aiuto integrativo pari al 75 % della differenza tra il reddito medio comunitario e quello rilevato in fase di commercializzazione dei prodotti della summenzionata regione. Le difficoltà specifiche inerenti alla commercializzazione dei prodotti della Guadalupa, che negli ultimi anni ha dovuto affrontare ripetutamente cicloni e problemi di ricostituzione della capacità di commercializzazione, giustificano la concessione di un importo integrativo pari alla stessa percentuale di scarto tra la media comunitaria e il reddito regionale.
- (7) Non essendo disponibili tutti i dati necessari, non è stato possibile determinare in precedenza l'importo dell'aiuto compensativo per il 1999. Occorre prevedere il pagamento del saldo dell'aiuto entro un termine di due mesi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente regolamento. In considerazione di questi ultimi elementi, occorre prevedere che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
- (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'importo dell'aiuto compensativo di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 404/93 per le banane del codice NC ex 0803, ad esclusione delle banane da cuocere, prodotte e commercializzate nella Comunità, allo stato fresco, nel corso del 1999 è fissato a 29,69 EUR/100 kg.

⁽¹⁾ GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1.⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.⁽³⁾ GU L 170 del 13.7.1993, pag. 5.⁽⁴⁾ GU L 170 del 6.7.1999, pag. 7.